

Documento di consultazione n. 3/2014

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Paragrafo" e "Riferimento" andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e l'aspetto cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Contributi e proposte" andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore inserirà in tale colonna l'eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima.

Commentatore	Mario Vallini – Direct Line Insurance
---------------------	--

Osservazioni generali

Paragrafo	Riferimento	Contributi e proposte
Art. 15	<i>Scheda sintetica</i>	<p>Nell'articolo viene indicato che il fascicolo informativo dev'essere integrato con la scheda sintetica.</p> <p>Considerato che la finalità della scheda sintetica è quella di rendere maggiormente edotto e consapevole il consumatore rispetto al prodotto che andrà ad acquistare, il nostro suggerimento è quello di associare tale documento non al fascicolo informativo ma al preventivo.</p> <p>In questo modo riteniamo che la scheda sintetica possa avere una maggiore visibilità ed adempiere in maniera più adeguata ai criteri di trasparenza e chiarezza rendendo più semplice la comprensione di quanto esposto nel preventivo.</p>



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



--	--	--